



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "VESPA WORLD CLUB"

ART. 1 – Denominazione.

E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del cod.civ., l'Associazione denominata **"VESPA WORLD CLUB"**

ART. 2 – Sede.

L'Associazione ha sede legale in Pontedera (PI), viale Rinaldo Piaggio numero 7.

ART. 3 – Scopo.

L'Associazione, che non ha fini di lucro, ha lo scopo di contribuire alla diffusione dell'attività vespistica riunendo le organizzazioni dei Vespa Clubs, nazionali ed internazionali, ed i soggetti accomunati dal medesimo interesse. Essa, in particolare, si propone di:

- a) promuovere le iniziative di coordinamento delle attività sociali, turistiche, sportive ed agonistiche;
- b) costituire organi rappresentativi dei Vespa Clubs nazionali presso tutte le sedi ed organizzazioni sia nazionali che internazionali;
- c) organizzare trofei, raduni, concorsi, manifestazioni, esposizioni, mostre, congressi, convegni e riunioni;
- d) curare e tutelare gli interessi degli associati;
- e) promuovere e realizzare didattiche per la sicurezza, l'educazione, il comportamento nella circolazione stradale;
- f) promuovere studi e ricerche storiche relativi ai rapporti tra la Vespa e il territorio e alle relazioni industriali, al fine di approfondire e diffondere la conoscenza delle condizioni da cui dipende il progresso economico, scientifico e culturale;
- g) attuare qualsiasi altra attività corredata agli scopi sopra enunciati.

Al fine di raggiungere gli scopi istituzionali l'Associazione si può avvalere anche della collaborazione di istituzioni culturali e di Enti pubblici, territoriali e non, e privati.

ART. 4 – Patrimonio.

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti, contributi e sovvenzioni.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

ART. 5 – Esercizio sociale.

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo unitamente alle previsioni dell'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

ART. 6 – Associati.

Sono associati le persone o gli enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.

Gli associati prestano la propria opera gratuitamente.

All'associato potranno soltanto essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro il limite da stabilirsi da parte del Consiglio Direttivo.

La qualità di associato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento.

ART. 7 – Condizioni di ammissione ed esclusione.

Sono associati le persone fisiche e gli enti che condividano ed accettino le finalità e i modi di attuazione dell'Associazione.

Le ammissioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei presenti.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, indegnità o morosità.

La decadenza e/o esclusione è deliberata con la medesima maggioranza dal Consiglio Direttivo.

ART. 8 – Diritti ed obblighi degli associati.

Gli associati hanno diritto a partecipare alla vita sociale, in particolare attraverso la partecipazione e il voto in Assemblea sia ordinaria che straordinaria e ad essere informati tempestivamente delle varie iniziative dell'Associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di versare la quota associativa, di osservare il presente statuto e le delibere degli organi sociali.

ART.9 – Organi dell'Associazione.

Organi dell'Associazione sono:

l'Assemblea degli associati;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

uno o più Vice - Presidenti;

il Segretario Generale;

ed eventualmente, se deliberato dal Consiglio, il Collegio dei Revisori.

Le cariche associative sono elettive, salvo quanto previsto nel successivo articolo 15, e rinnovabili.

Nessun compenso, salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate, è previsto per l'opera svolta dal Presidente, dal Vice - Presidente, e dai Consiglieri.

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituiti i seguenti organismi tecnici:

- il Commissario sportivo;
- il Commissario turistico;
- il Coordinatore del Registro Storico;
- eventuali ulteriori organismi gestionali.

ART.10 – Assemblea.

Gli associati sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell'art.20 c.c.

L'Assemblea deve essere convocata in Italia, anche fuori della sede sociale.

ART.11 – Competenze dell'Assemblea.

L'Assemblea delibera:

- a) sul bilancio consuntivo e preventivo;
- b) sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- c) sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo secondo le modalità del successivo art.15;
- d) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) su quanto ad essa demandato per legge o per statuto.

ART.12 – Partecipazione all'Assemblea.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

ART.13 – Modalità di svolgimento delle Assemblee.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio; in mancanza dal Vice - Presidente; in presenza di più Vicepresidenti da quello più anziano; in mancanza di essi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

ART.14 – Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART.15 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a dodici membri eletti dall'Assemblea degli associati; la maggioranza dei candidati deve essere proposta dai soci fondatori. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

La carica di Consigliere ha la durata di tre anni ed è rinnovabile.

I Consiglieri devono essere di comprovata cultura, esperienza e moralità.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente ed uno o più Vice - Presidenti, nonché il Segretario Generale, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli associati.

E' rimessa alla competenza del Consiglio Direttivo la nomina del Presidente onorario dell'Associazione.

ART.16 – Competenze del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza alcuna limitazione.

Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi e alla loro presentazione all'Assemblea; all'assunzione di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Il Consiglio, ove ritenuto necessario o opportuno, istituisce e nomina il Collegio dei Revisori, nonché eventuali ulteriori organismi gestionali e, ove ritenuto opportuno, nomina il Commissario Sportivo, il Commissario turistico, il Coordinatore del registro storico.

ART. 17 – Il Presidente.

Il Presidente e, in via vicaria, il Vice - Presidente:

- a) rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
- b) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio;
- c) nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ART.18 - Il Segretario Generale.

Il Segretario Generale, nominato come previsto all'articolo 15, provvede alla gestione dell'ordinaria amministrazione e collabora con il Consiglio Direttivo alla stesura dei bilanci.

ART.19 – Collegio dei Revisori.

Ove istituito come previsto dall'art.9, la gestione della Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri, eletti annualmente dal Consiglio Direttivo. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale; redigeranno una relazione ai bilanci annuali; potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

ART.20 – Estinzione dell'ente e devoluzione del patrimonio.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

ART.21 – Rinvio.

Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente atto si rinvia alle norme del codice civile e delle Leggi speciali dettate in materia in quanto compatibili.